



Fondazione  
Francesco Saverio Nitti

**Statuto**

Approvato con Verbale dell'Assemblea dei Soci del 05/06/2015

## Sommario

Art 1. Fondazione.....	3
Art 2. Scopo della Fondazione .....	3
Art 3. Patrimonio.....	4
Art 4. Risorse economiche per la gestione.....	4
Art 5. Membri della Fondazione .....	4
Art 6. Organi della Fondazione .....	5
Art 7. Assemblea dei Soci .....	5
Art 8. Assemblea dei Soci. Composizione e Funzioni .....	5
Art 9. Consiglio di Amministrazione. Composizione e funzionamento .....	6
Art 10. Consiglio di Amministrazione. Funzioni.....	7
Art 11. Comitato Scientifico. Composizione.....	8
Art 12. Comitato Scientifico. Funzioni.....	8
Art 13. Revisore dei Conti.....	9
Art 14. Revisore dei Conti. Funzioni .....	9
Art 15. Responsabili operativi .....	9
Art 16. Trasformazione ed estinzione della Fondazione .....	9
Art 17. Rinvio .....	10

## Art 1. Fondazione

1. E' costituita fra la "REGIONE BASILICATA", la "PROVINCIA DI POTENZA", il "COMUNE DI MELFI", il "COMUNE DI MARATEA", l'Associazione non riconosciuta "FRANCESCO SAVERIO NITTI" e l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA", la Fondazione denominata: **"FONDAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI"**.
2. La Fondazione ha sede legale ed operativa in Melfi (PZ), città natale di Francesco Saverio Nitti, ubicata presso il Centro Culturale "Francesco Saverio Nitti", al vico San Pietro s.n.c..
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere istituita altra sede operativa nel Comune di Roma.

## Art 2. Scopo della Fondazione

1. La Fondazione, aconfessionale, apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promuovere – nel solco del pensiero culturale e civile di uno Statista, un Politico, uno Studioso Italiano che ha saputo in modo insigne tenere in connessione il Mezzogiorno, gli interessi del Paese e la prospettiva dell'Europa e della pace nel mondo – da un lato attività nel campo degli studi storici, socioeconomici, politico-istituzionali e culturali, e dall'altro lato, attività di formazione, ricerca, sperimentazione, diffusione e confronto di metodi tese a contribuire alla modernizzazione della società e delle istituzioni e alla prioritaria battaglia delle idee per consolidare democrazia, libertà ed equità sociale, con attenzione speciale alle tematiche e ai territori del Mezzogiorno d'Italia.
2. Il quadro di iniziativa è assicurato dalla capacità di proposta di un Comitato scientifico e dalla collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere.
3. La Fondazione, altresì, è orientata a:
  - assumere la responsabilità di coordinamento della gestione del Centro culturale dedicato a Melfi a Francesco Saverio Nitti, e ristrutturato dall'Amministrazione Comunale allo scopo indicato, collocandovi la sua sede principale e l'ambito di deposito di materiali di documentazione significativi;
  - trasformare la casa natale di Francesco Saverio Nitti, ubicata in Melfi e acquisita a patrimonio, in ambito di visitazione pubblica connessa agli scopi della Fondazione;
  - riunire e incrementare il patrimonio bibliotecario connesso alla natura e alla missione della Fondazione stessa, rendendolo strumento di lavoro adatto ai suoi programmi;
  - promuovere – di intesa con le istituzioni competenti e nel quadro di una convenzione pluriennale con la Regione Basilicata che consenta la piena e autonoma gestione della struttura – raccordi per la valorizzazione di iniziative culturali e formative nell'ambito di "Villa Nitti" a Maratea, già residenza di Francesco Saverio Nitti e della sua famiglia fino alla terza generazione;
  - lavorare su documenti di e su Francesco Saverio Nitti ed altre eminenti personalità connesse alla sua vita e alla sua vicenda storica, in connessione con i fondi archivistici in cui la maggior parte del materiale documentario è collocato, curandone comunque la catalogazione ed eventuale pubblicazione;
  - promuovere attività convegnistica, seminariale, formativa, espositiva e comunicativa connessa ai compiti statutari;
  - promuovere pubblicazioni significative, anche attraverso il continuo presidio al sito internet della Fondazione;
  - svolgere, in particolare a Roma, attività culturale e istituzionale connessa alla rete delle Fondazioni italiane di cultura politica che si vanno connettendo all'Archivio storico del Senato della Repubblica e alla Fondazione della Camera dei Deputati.

### **Art 3. Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Fondatori Istituzionali, per un importo complessivo pari a Euro 100.000 (centomila virgola zero zero), quale risulta dall'atto costitutivo;
2. dai contributi in denaro versati annualmente - a decorrere dal secondo esercizio finanziario - dai Soci, nella misura di volta in volta determinata dal Collegio dei Partecipanti istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7;
3. da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dei Soci, ovvero di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati cittadini, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione; tra cui, dal 24 aprile 2014, la casa natale di Francesco Saverio Nitti, ubicata in Melfi, a seguito di donazione;
4. da contributi di qualsiasi natura, compresi beni mobili e beni immobili, che perverranno alla Fondazione da parte dei Soci, di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati cittadini, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.
5. dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, da Enti Pubblici o Privati e da persone fisiche, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
6. dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

### **Art 4. Risorse economiche per la gestione**

Le risorse economiche per la gestione della Fondazione sono costituite:

1. dal Fondo di gestione iniziale;
2. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
3. da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
4. dalle quote annuali dei Soci istituzionali, Soci partecipanti e Soci sostenitori così come deliberate dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione di bilancio;
5. dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
6. dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art 5. Membri della Fondazione**

1. Sono membri della Fondazione:
  - I soci fondatori istituzionali
  - I soci fondatori onorari
  - I soci partecipanti
  - I soci sostenitori

2. I *soci fondatori istituzionali* sono la "REGIONE BASILICATA", la "PROVINCIA DI POTENZA", il "COMUNE DI MELFI", il "COMUNE DI MARATEA".
3. I *soci fondatori onorari* sono l'Associazione non riconosciuta "FRANCESCO SAVERIO NITTI" e l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA", esentati da ogni onere nei confronti della Fondazione.
4. Possono aderire in qualità di *soci partecipanti* Enti economici o istituzionali di sostegno, pubblici o privati, che contribuiscono alla sopravvivenza della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di *socio partecipante* dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
5. Possono aderire in qualità di *soci sostenitori* tutti coloro che vorranno sostenere le attività della Fondazione con contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di *socio sostenitore* dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **Art 6. Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
  - L'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Comitato Scientifico;
  - il Revisore dei Conti.

I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate. E' fatta eccezione per il Revisore dei Conti, che ha diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dall'Assemblea dei Soci, per tutta la durata del proprio mandato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.

#### **Art 7. Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci (AdS) è l'organo rappresentativo dei Soci fondatori e che si impegnano ad assicurare alla Fondazione oltre alla quota contributiva annua, oggetto di patrimonio, progettualità e concorso alla gestione.
2. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare in ordine all'ingresso dei Soci partecipanti.

#### **Art 8. Assemblea dei Soci. Composizione e Funzioni**

1. L'AdS è composta dai legali rappresentanti dei Soci fondatori e onorari nonché, eventualmente, dai legali rappresentanti dei Soci partecipanti.
2. Spetta all'AdS:
  - nominare il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, viste le designazioni di cui al successivo articolo 9;
  - nominare, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;
  - modificare lo statuto della Fondazione. L'ordine del giorno della convocazione dovrà segnalare la votazione su modifiche statutarie e sugli articoli interessati;
  - determinare annualmente le quote contributive dei Soci istituzionali fondatori e delle altre categorie di Soci;
  - determinare l'emolumento spettante al Revisore;
  - ricevere dal Consiglio di Amministrazione il rapporto di valutazione sui progetti portati ad esecuzione;

- approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio preventivo dell'anno seguente, nonché approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, come redatti dal Consiglio di Amministrazione;
  - deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Soci ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
  - discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Soci fondatori;
  - deliberare su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno e viene convocata dal Presidente del CdA o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà dei soci fondatori. L'Assemblea è convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante comunicazione scritta, raccomandata A/R, fax o e-mail certificata indirizzata ai soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. In fase di prima costituzione, si riunisce su convocazione del Socio istituzionale fondatore "Regione Basilicata".
4. Le deliberazioni dell'AdS sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' fatta eccezione per le deliberazioni inerenti le modifiche al presente Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.
5. L'AdS è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che, delle riunioni, ne redigerà il relativo verbale. Le modifiche statutarie possono essere adottate anche non in presenza di Notaio, quale soggetto verbalizzante; in tal caso il Presidente della Fondazione ovvero soggetto da questi all'uopo delegato, dovrà curare il deposito dello statuto così modificato negli atti di Notaio, al fine di darne idonea pubblicità.
6. E' prevista la carica di Presidente Onorario della Fondazione. Ove la carica sia attribuita, il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'AdS.

#### **Art 9. Consiglio di Amministrazione. Composizione e funzionamento**

1. Il Consiglio di Amministrazione ("CdA") è composto da 15 (quindici) membri, così designati:
- n. 3 (tre) membri nominati dall'Associazione non riconosciuta "Francesco Saverio Nitti", espressione dei discendenti e degli amici della Famiglia;
  - n. 6 (sei) membri nominati dalle Istituzioni territoriali, e precisamente:
    - tre componenti dalla Regione Basilicata;
    - un componente dalla "Provincia di Potenza";
    - un componente dal "Comune di Melfi";
    - un componente dal "Comune di Maratea";
  - n. 2 (due) membri designati dagli Enti economici o istituzionali di sostegno, pubblici o privati, rispettivamente nominati dai loro competenti Organi, che potranno essere individuati anche successivamente alla costituzione e che si costituiscano in qualità di Soci istituzionali o Soci;
  - un membro designato dall'"Università degli Studi della Basilicata";
  - n. 2 (due) membri, in rappresentanza dello Stato, designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
  - n. 1 (un) membro designato dal Comitato Scientifico;
- Ove nominato, ai sensi del precedente articolo 8, il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di ingresso nella compagine sociale di soci partecipanti l'Assemblea dei Soci può deliberare l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione per consentire loro l'individuazione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio. Questi membri verranno designati dai

rappresentanti legali degli Enti stessi e seguiranno le naturali scadenze del CdA originario anche se nominati in un tempo successivo.

3. In caso di vacanza di un seggio consiliare, protratta per oltre sei mesi, provvede alla nomina il CdA, tenuto conto degli interessi da rappresentare. In caso di mancata nomina il Consiglio si riduce al numero di membri effettivamente eletti.
4. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la metà dei suoi membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente stesso, presso la sala consiliare "Nitti-Bovet" del Municipio di Melfi, ove non diversamente stabilito.

Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione attraverso Raccomandata A/R o a mano, fax, telex, e-mail certificata o telegramma o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

5. Le sedute del CdA sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i Consiglieri in Audio o Video conferenza o in collegamento telefonico mediante apparecchio in "Viva Voce".
6. I membri del CdA restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. Fino alle nuove nomine i membri restano in *prorogatio* e agiscono a pieno titolo.
7. Il CdA nomina fra i suoi membri il Presidente, espressione dei componenti nominati dall'Associazione non riconosciuta "Francesco Saverio Nitti" nonché un Vice Presidente, espressione dei componenti nominati dalla Regione Basilicata.
8. Il Presidente del CdA:
  - a) ha la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti;
  - b) esercita i poteri riconosciuti da questo statuto e quelli che gli vengano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) convoca l'Assemblea dei Soci;
  - d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - e) può adottare, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; i provvedimenti così adottati vengono ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione del provvedimento;
  - f) cura la comunicazione istituzionale della Fondazione, è responsabile dei contenuti del sito Internet e gestisce i rapporti con la stampa;
  - g) in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente;
  - h) nel corso delle sedute del CdA ha facoltà di accreditare la presenza di collaboratori con funzioni referenti e istruttorie e senza diritto di voto

#### **Art 10. Consiglio di Amministrazione. Funzioni**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

1. delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e, ove necessario, al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione;
2. redige il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8;

3. predisporre relazione annuale delle attività svolte dalla Fondazione per l'illustrazione in Assemblea dei Soci e per l'invio alle competenti istituzioni e agli enti che assicurano sostegni;
4. nomina i membri del Comitato scientifico, ai sensi del successivo articolo 11;
5. ha facoltà di nominare Responsabili operativi, di cui al successivo articolo 15, stabilendone eventuali compensi;
6. approva il programma annuale delle attività, secondo una proposta complessiva che viene predisposta dal Comitato Scientifico;
7. dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
8. delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere di cui al precedente articolo 3;
9. provvede all'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione e, in base alle proposte del Comitato Scientifico, alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica, alla fissazione di eventuali compensi, allo sviluppo delle attività di biblioteca e di documentazione;
10. delibera, ai sensi del successivo articolo 16, sulla estinzione o trasformazione della Fondazione e sulla nomina del Liquidatore;
11. delibera su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

#### **Art 11. Comitato Scientifico. Composizione**

1. Il Comitato scientifico ("CS") è composto da studiosi o personalità illustri, italiane o straniere, che godano di particolare prestigio e considerazione, quali esperti con significativa e riconosciuta competenza, nei settori di attività della Fondazione.
2. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, in numero non eccedente i dieci componenti effettivi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fino alle nuove nomine i membri restano in *prorogatio* e agiscono a pieno titolo.
3. Dei componenti effettivi:
  - un membro è indicato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo;
  - un membro è indicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - due membri sono indicati dall'Università degli Studi della Basilicata;
  - due membri sono indicati dall'Associazione non riconosciuta "Francesco Saverio Nitti".
4. Gli altri eventuali membri effettivi vengono scelti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prerogative di cui al superiore primo comma. I membri si considerano effettivi a seguito della nomina da parte del CdA.
5. Le sedute del CS sono valide con la presenza della metà dei suoi membri effettivi. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico.
6. I membri del CS, che non percepiscono retribuzione ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, possono essere remunerati dai programmi di attività, secondo una programmazione degli incarichi e delle spese che ne indichi funzioni e specifici compensi.
7. Il CS sceglie tra i suoi membri effettivi il Presidente, un Vice Presidente avente funzione vicaria e un Segretario.

#### **Art 12. Comitato Scientifico. Funzioni**

1. Determina i programmi della Fondazione che propone annualmente al CdA, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dall'AS. Esso promuove le attività scientifiche della Fondazione ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della scienza e dell'insegnamento.
2. Il CS si riunisce a Roma, a Melfi o individuando la sede in cui vi è più facilità di partecipazione dei membri, almeno quattro volte nel corso dell'anno; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri effettivi.



3. Il Consiglio di Amministrazione disciplinerà, con apposito Regolamento, le modalità di convocazione, il funzionamento del Comitato e in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.
4. Per attuare i fini della Fondazione, il CS:
  - propone al CdA i programmi di ricerca e le iniziative culturali e scientifiche;
  - propone al CdA borse di studio e contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
  - promuove l'organizzazione di eventi e programmi formativi;
  - cura la pubblicazione dei lavori frutto degli studi promossi che risultassero degni di stampa;

#### **Art 13. Revisore dei Conti.**

1. La funzione di Revisore dei Conti è esercitata da un unico rappresentante nominato dal Presidente della Giunta della "Regione Basilicata".
2. Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero competente
3. Il Revisore dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

#### **Art 14. Revisore dei Conti. Funzioni**

1. Il Revisore dei Conti:
  - provvede al riscontro degli atti di gestione;
  - accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
  - esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
  - effettua verifiche di cassa almeno due volte l'anno.
2. Di ogni suo adempimento redige processo verbale.
3. Ha la facoltà di assistere alle riunioni del CdA.

#### **Art 15. Responsabili operativi**

1. I *Responsabili operativi* sono nominati dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce natura e durata dell'incarico, determinando altresì gli eventuali compensi.
2. In particolare sono oggetto di attribuzione di responsabilità operativa, regolate da apposito contratto di diritto privato, le seguenti materie:
  - a) gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione, nonché organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
  - b) istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché degli atti del Presidente e del CdA stesso;
  - c) predisposizione della bozza dei regolamenti interni;
  - d) procedure connesse alla gestione dei rapporti di lavoro con collaboratori esterni o eventualmente subordinati;
  - e) incarichi gestionali, professionali o culturali finalizzati a specifici scopi inerenti l'attuazione dei compiti statutari;

#### **Art 16. Trasformazione ed estinzione della Fondazione**

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà essere scelto fra i membri del Consiglio stesso. All'esito della liquidazione, il patrimonio della Fondazione, eventualmente residuo, verrà devoluto ad Enti o Organismi che perseguono finalità analoghe.

**Art 17. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui comitati, in quanto applicabili.